Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA

Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 470 /2018 del 09 GEN 2019 Pos. Coll. e Coord. n. 3

Oggetto : Assunzione ex art. 4 della l.r. 13.9.1999, n. 20 di congiunti di vittima della criminalità organizzata.

Assessorato regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali
(*rif. nota Servizio 8 n. 40314 del 6 dicembre 2018*)

1. Con la nota a margine segnata il Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali riferisce del caso della avvenuta assunzione, ai sensi dell'art. 4 della l.r. 13 settembre 1999, n. 20[1], di due fratelli di una vittima innocente della mafia e della criminalità organizzata.

Nel merito evidenzia che successivamente alla disposta assunzione, la competente

---

1 L.R. 13-9-1999 n. 20 Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari. - Art. 4 Assunzioni di familiari delle vittime della mafia presso pubbliche amministrazioni

" 1. L'Amministrazione regionale, gli Enti locali, le aziende sanitarie locali e gli Enti o gli istituti dagli stessi vigilati sono tenuti, a richiesta, ad assumere nei propri ruoli, anche in soprannumero, per chiamata diretta e personale e con qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto, in assenza di attività lavorativa autonoma o di rapporto di lavoro dipendente, il coniuge superstite, la vittima sopravvissuta, i genitori, il convivente more uxorio e gli orfani delle vittime della mafia e della criminalità organizzata o della vittima sopravvissuta che abbia riportato un'invalidità permanente non inferiore al 50 per cento o delle vittime del dovere individuati nei modi di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modifiche ed integrazioni.

...

2. In assenza o in caso di espressa rinuncia del coniuge superstite, del convivente more uxorio, di orfani o di entrambi i genitori, gli Enti di cui al comma 1 sono autorizzati ad assumere, secondo le precedenze stabilite dalla legge, sino a due dei fratelli o delle sorelle della vittima, previo accertamento da parte dell'autorità competente dell'estraneità a associazioni criminali delle persone da assumere. Nel caso in cui ad avere diritto all'assunzione sono esclusivamente i genitori della vittima, è possibile assumere, con le modalità di cui al comma 1, previa rinuncia di uno di essi, uno dei fratelli o delle sorelle della vittima.

..."

Prefettura, ad integrazione di relazioni in precedenza trasmesse, ha comunicato che nei confronti dei predetti fratelli "*il Ministero dell'Interno ha dato preavviso di rigetto per l'accesso ai benefici previsti dalla Legge 302/90 e ss.mm.ii.*".
Il Dipartimento di cui sopra chiede, pertanto, di conoscere l'avviso di questo Ufficio "*sull'eventuale di più a procedersi in termini di autotutela*".

2. Pur rilevando che l'Amministrazione richiedente non esplicita in maniera chiara né la questione controversa né il proprio avviso, in una ottica di collaborazione, si osserva quanto segue.

L'art. 4 della l.r. 20/99 prevede l'assunzione presso l'Amministrazione regionale, e gli altri enti ivi elencati, delle vittime sopravvissute o dei congiunti delle vittime della mafia individuate nei modi di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modifiche ed integrazioni.

Con tale norma il legislatore regionale ha inteso riconoscere una particolare forma di tutela, per quanto qui di interesse, nei confronti dei familiari di vittime innocenti di eventi criminosi ascrivibili alla mafia o alla criminalità organizzata.

Il citato art. 4, in particolare, individua i soggetti destinatari del contemplato diritto all'assunzione e il relativo ordine di precedenza; dispone, altresì, il rinvio alla legge 302/90 e successive modificazioni, relativamente ai criteri e alle modalità d'individuazione dei soggetti contemplati nel medesimo articolo.

Dalla lettura combinata delle disposizioni sopra richiamate ne discende che il riconoscimento del diritto all'assunzione *de quo* è subordinato al positivo accertamento di due requisiti: matrice mafiosa (o di criminalità organizzata) dell'episodio criminoso; certezza circa la estraneità delle vittime o persone da assumere rispetto ad ambienti criminosi.

Nel caso che si sottopone allo scrivente Ufficio, per quanto risultante dagli atti trasmessi, non viene in rilievo e pertanto non è posta in dubbio la sussistenza di entrambi i predetti

requisiti secondo l'accertamento fatto dai competenti uffici dell'Amministrazione regionale al tempo della assunzione di cui si scrive. Dall'ultima comunicazione della Prefettura, allegata alla odierna richiesta, non risulta un diverso accertamento dei due requisiti sopra indicati, in ipotesi successivo alle verifiche fatte al momento dell'assunzione.

Invero, in detta ultima comunicazione, la Prefettura sembra fare riferimento ad una istanza presentata anche dai due fratelli *de quibus* (sulla cui assunzione verte l'odierno parere) e riferita ai benefici contemplati dalla legge n. 302/1990 e ss.mm.ii..

La nota prefettizia richiama, infatti, la speciale elargizione prevista dalla legge n. 302/199 e, ove il medesimo beneficio spetti ai superstiti, l' ordine di priorità stabilito dalla legge n. 466/1980. Per quanto emerge da detta nota, si tratta, dunque, di una richiesta finalizzata all'ottenimento di una provvidenza diversa da quella prevista dalla legge regionale n. 20/1999 e soggetta ad una separata disciplina.

Circa il rapporto che intercorre tra la disciplina regionale e la normativa statale a sostegno dei congiunti e delle stesse vittime di azioni criminose questo Ufficio, in una precedente consultazione (vedasi parere n. 296 del 2003), ha "*evidenziato che le disposizioni regionali ... si pongono, nei confronti delle disposizioni statali, in rapporto di specialità e sono volte ad assicurare la tangibile riconoscenza della collettività siciliana alle vittime ed ai loro aventi causa*".

In linea generale si osserva che il diritto alla assunzione di cui si scrive, riconosciuto dal legislatore regionale, si aggiunge alle provvidenze di cui alla legge n. 302/1990. Nell'attuale quadro normativo i benefici contemplati a livello regionale e statale non sono inscindibilmente connessi, talché il mancato riconoscimento del beneficio previsto dalla normativa nazionale da parte delle competenti autorità non necessariamente comporta il diniego di quello regionale[2].

In particolare, nel caso in esame, le motivazioni alla base del preavviso di rigetto trasmesso dal Ministero dell'Interno sembrerebbero attenere alla peculiare disciplina della procedura

---

2 In tal senso TAR Sicilia Sez. I, 04/06/2009, (ud. 23/04/2009, dep. 04/06/2009), n.1011

prevista per il riconoscimento della richiamata speciale elargizione e segnatamente riguardano il termine di presentazione dell'istanza e l'ordine di priorità dei familiari delle vittime.

Sotto questo profilo l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto alla assunzione previsto dall'art. 4 della l.r. n. 20/1999 soggiacerebbe, invece, alla disciplina regionale. A quest'ultima pertanto dovrà codesto Ufficio fare riferimento al fine di verificare o *rectius* confermare la regolarità della procedura di assunzione.

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello scrivente.

* * *

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Il Dirigente
(Avv. Vitalba Vaccaro)

L'AVVOCATO GENERALE
(Avv. Gianluigi M. Amico)